



Comune di Montagano

Provincia di Campobasso

COPIA

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Numero **47** del **28-11-13**

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **19:50**, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GALUPPO ENRICO	P	MUCCINO LUCIA	P
FIORE GENNARO	A	MUCCINO NICOLA	P
GENOVA MARIO	P	ROSSI GIUSEPPE	P
IANNACCIO NICOLA	P	D'ELIA VINCENZO	P
MINADEO MICHELE	P	CATERINA FRANCESCO	P
ASCIONE GIUSEPPE	P	D'ONOFRIO SILVANA	P
MINADEO MONICA	A		

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 11 Assenti n. 2.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Ramunni Ciro con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Signor GALUPPO ENRICO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. _____ dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 e 59 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dei Comuni, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, che attribuisce all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote o le detrazioni;

DATO ATTO che a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011:

- i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

- l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- stabilisce le modalità e i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

Visto l'art.14, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, secondo cui l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

- I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliare di cui a all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Cooperative edilizie a proprietà indivisa , A.R.T.E. ex I.A.C.P.) .
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale) e i comuni possono prevedere che queste si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata)

Preso Atto che:

- Per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b. bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera f) della legge 228/2012 il gettito dell'imposta municipale propria derivante da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D spetta interamente allo Stato con aliquota allo 0,76 per cento;

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell'Art. 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni

possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RITENUTO di prevedere che l'agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui;

RILEVATO che ai sensi del comma 2 del citato art. 2 bis legge 124/2013 il minor gettito IMU verrà compensato con apposito contributo da parte dello stato;

RITENUTO di confermare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,76 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,4%;

VISTI:

- il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30.10.2012;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- L'art. 8, co. 1-2 del D.L. n.102 del 31/08/2013 con cui è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;
- Lo Statuto Comunale;
- Il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra l'argomento e comunica che le aliquote rimangono invariate rispetto a quelle deliberate l'anno precedente.

Il consigliere Rossi preannuncia voto contrario del gruppo perché ritiene che si poteva fare qualcosa di più, riducendo le aliquote, per dare un segnale ai contribuenti.

Il Sindaco fa presente che le aliquote previste sono quelle minime indicate dalla legge.

Il consigliere Iannaccio chiede alcune delucidazioni tecniche, fornite successivamente dal responsabile dell'ufficio tributi, e come nel corso del dibattito relativo al bilancio precedente del 2012, ribadisce che andava trovata una soluzione per i proprietari delle case danneggiate dal terremoto ed un minor peso fiscale per i proprietari delle seconde case del centro storico.

Il Sindaco risponde che con riguardo alle case danneggiate dal terremoto il regolamento IMU già prevede un abbattimento del 50%, in quanto immobili inagibili; con riguardo alle seconde case ricorda che in questo caso il comune può fare ben poco in quanto la normativa statale non lascia margini di manovra fiscale locale.

Il consigliere Rossi commenta che il problema dei paesi di certe dimensioni demografiche come Montagano è quello di numerose case disabitate; a tale proposito anche lui auspica che i proprietari non residenti siano in qualche modo alleggeriti dal peso fiscale delle seconde case.

Il consigliere Iannaccio preannuncia astensione dal voto in quanto le problematiche da lui già segnalate in sede di approvazione del bilancio 2012, in materia di IMU (agevolazioni per le seconde case e per gli immobili colpiti dal terremoto) sono rimaste irrisolte.

Infine il Sindaco mette ai voti la proposta con il seguente esito: 7 favorevoli, 3 contrari (Rossi, D'Elia Caterina), 1 astenuto (Iannaccio). Approvato

Si vota l'immediata eseguibilità del provvedimento con lo stesso esito.

Con n. 7 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Rossi, D'Elia Caterina) e n. 1 astenuti (Iannaccio)

DELIBERA

1) Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **0,76 %**;

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **0,4%**;

2) di non incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

3) di equiparare, ai sensi e per gli effetti del co. 2 dell'art. 2 bis della legge 124/2013, ai fini dell'applicazione dell'Imposta, limitatamente alla seconda rata, all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

4) di stabilire che l'agevolazione di cui al co. 1 dell'art. 2 bis della legge 124/2013 operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui;

5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del TUEELL con separata votazione resa in forma palese che riporta il seguente risultato: voti 7 favorevoli, n. 3 contrari e n. 1 astenuti.

PARERI DI CUI ALL'ART. 19 1° e 2° COMMA DEL T.U. N. 267/2000

VISTO: Si esprime parere Favorevole per la Regolarita' tecnica del presente atto.

Montagano, li 21-11-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CATERINA FRANCESCO

VISTO: Si esprime parere Favorevole per la Regolarita' contabile del presente atto.

Montagano, li 21-11-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Iannaccio Beatrice

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to GALUPPO ENRICO

Il Segretario

f.to Ramunni Ciro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. **466** Reg. Pubblicazione.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento delle pubblicazioni all'albo on line aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69*) dal giorno **09-12-13** per rimanervi per quindici giorni consecutivi fino al giorno **24-12-13**.

Montagano, lì 09-12-13

Il Messo Comunale

f.to Paolo Iacovino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **28-11-13**

- S - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N. 267/2000*);

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (*Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. N. 267/2000*).

Montagano, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Ramunni Ciro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Montagano, lì 09-12-13

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to RAMUNNI CIRO